INTERVENTI STRAORDINARI DI CARATTERE UMANITARIO A FAVORE DEGLI SFOLLATI DELLE REPUBBLICHE SORTE NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA

Art. 2

Controllo degli ingressi

Il Ministero dell'interno, fatte salve le competenze in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, cura l'avvio degli sfollati alle strutture di accoglienza individuate sul territorio nazionale secondo le priorita' dell'articolo 1. Gli organi di polizia di frontiera, sulla base della previa verifica della provenienza dei soggetti dai territori di cui all'articolo 1, e salva l'applicazione delle disposizioni in vigore circa l'esistenza di circostanze ostative all'entrata in Italia, possono rilasciare un nulla osta provvisorio di ingresso in territorio nazionale, valido sessanta giorni, nei limiti quantitativi e in conformita' alle direttive fissate dal Consiglio dei Ministri.

Versione in vigore dal 28 luglio 1992, non più in vigore dal 27 settembre 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia
Estremi	Decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350
Capo	I — Interventi a favore degli sfollati delle repubbliche sorte nei territori della ex jugoslavia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-straordinari-di-carattere-umanitario-a-favore-degli-1992/art-2-controllo-degli-ingressi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it